

ANNO 2009/2010

Seduta LVII: lunedì 19 aprile 2010 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissione.....	4460
2. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari generiche	4462
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziative parlamentari elaborate	4462
4. Mozioni ritirate	4462
5. Presentazione di atti parlamentari	4462
6. Comunicazioni del Presidente	4463
7. Risposte a interpellanze	4463
8. Elezione dei Pretori (periodo di nomina 01.06.2010 - 31.05.2020).....	4464
- Rapporto del 22 marzo 2010 dell'Ufficio presidenziale del GC	
9. Estensione al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo della facoltà di adottare misure provvisoria (art. 21 cpv. 2 LPAm)	4466
- Messaggio del 13 ottobre 2009 n. 6284	
- Rapporto del 17 marzo 2010 n. 6284R; relatore: Filippo Gianoni	
10. Modifica dell'articolo 39 della legge sulla tariffa giudiziaria (tassa di giustizia per le sentenze del giudice della Pretura penale e delle Assise correzionali del Tribunale penale cantonale).....	4467
- Messaggio del 25 novembre 2009 n. 6303	
- Rapporto del 31 marzo 2010 n. 6303R; relatore: Felice Dafond	
11. Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero.....	4467
- Messaggio del 21 gennaio 2009 n. 6165	
- Rapporto del 31 marzo 2010 n. 6165R; relatore: Felice Dafond	
12. Chiusura della seduta e rinvio	4484

PRESIDENZA: Riccardo Calastri, Presidente

Alle ore 14:20 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 80 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Arigoni S. - Bacchetta-Cattori - Badasci - Bagutti - Barra - Belloni - Beltraminelli - Beretta
Piccoli - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca A. - Bignasca B. - Bignasca M. - Boneff - Bonoli -

Bordogna - Caimi - Calastri - Canal - Canepa - Canevascini - Carobbio - Cavalli - Celio - Chiesa - Corti - Dafond - Del Bufalo - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari - Foletti - Franscella - Galusero - Garzoli - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Gianoni - Gianora - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Gysin - Kandemir Bordoli - Krüsi - Lepori - Lurati - Maggi - Malacrida - Marcozzi - Mariolini - Mellini - Merlini - Moccetti - Orelli Vassere - Orsi - Pagani - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pellanda - Pestoni - Poggi - Polli - Quadri - Ramsauer - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Rusconi - Salvadè - Savoia - Solcà - Viscardi - Vitta - Weber

Si sono scusati per l'assenza:

Bobbià - Brivio - Dadò - Frapolli - Ghisolfi - Jelmini - Martignoni - Stojanovic

Non si sono scusati per l'assenza:

Garobbio - Pinoja

1. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE

- n. 6330 23 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 giugno 2008 presentata da Nenad Stojanovic e cofirmatari "Campus 2 USI-SUPSI: migliorare l'offerta di trasporto pubblico e di posti per biciclette e non di posteggi per studenti e docenti" (*)
- n. 6331 23 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare del 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata da Jacques Ducry per la modifica dell'art. 4 della Costituzione cantonale (pari opportunità)
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)
- n. 6332 23 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 25 gennaio 2010 presentata da Lorenzo Quadri "Incentivi alla rottamazione da riconsiderare" (*)
- n. 6333 23 marzo 2010
Introduzione della facoltà di domandare la revoca del Municipio: modificazione della legge sull'esercizio dei diritti politici
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)
- n. 6334 30 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 29 gennaio 2007 presentata da Lorenzo Quadri "Internet gratis anche in Ticino?" (*)

- n. 6335 30 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 19 ottobre 2009 presentata da Nadia Ghisolfi "Riorganizzazione della settimana lavorativa e maggiori servizi per la popolazione: promuovere a titolo sperimentale nuove modalità di apertura di alcuni uffici dell'Amministrazione pubblica"
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6336 30 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 25 gennaio 2010 presentata da Lorenzo Quadri "Dati più completi sulla disoccupazione di cittadini stranieri, prendendo esempio dalla SECO" (*)
- n. 6337 30 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 23 ottobre 2007 presentata da Riccardo Calastri e Giuseppe (Bill) Arigoni "Promozione della mobilità combinata e del traffico lento"
(alla Commissione speciale per la pianificazione del territorio)
- n. 6338 30 marzo 2010
Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 22 ottobre 2007 presentata da Graziano Pestoni e Giuseppe (Bill) Arigoni "Per una diversa mobilità (trasporti collettivi gratuiti - forti limitazioni del traffico individuale nei centri urbani)" (*)
- n. 6339 30 marzo 2010
Consuntivo 2009
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6340 31 marzo 2010
Richiesta di un credito complessivo di fr. 400'000.- per la messa in sicurezza della masseria di Vigino, Castel San Pietro
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- n. 6341 31 marzo 2010
Approvazione del contratto d'uso degli spazi per la Scuola professionale per sportivi d'élite presso il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

(*) Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS

⁴Se il Consiglio di Stato non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro un mese, che la mozione e il messaggio del Consiglio di Stato siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro un anno.

2. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Ferrari C. e cofirmatari - 22 marzo 2010

Modifica della legge sull'approvvigionamento idrico (Piani cantonali d'approvvigionamento idrico: richiesta di coordinazione anche a livello pianificatorio con adozione tramite PUC)
(alla Commissione speciale per la pianificazione del territorio)

Duca Widmer M. per il PPD - 23 marzo 2010

Modifica della legge sulla scuola dell'infanzia: il diritto di frequenza per i bambini di tre anni
(alla Commissione speciale scolastica)

Foletti M. e cofirmatari - 24 marzo 2010

Introduzione di nuovi titoli di trasporto per i trasporti pubblici
(alla Commissione della gestione e delle finanze)

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI ELABORATE

Stojanovic N. e cofirmatari - 22 marzo 2010

Modifica degli artt. 32 e 32a della legge sull'esercizio dei diritti politici (voto per corrispondenza generalizzato per l'elezione del Consiglio degli Stati)
(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

4. MOZIONI RITIRATE

Quadri L. e Rusconi P. - 21.09.2009

No al lucro sull'affetto dei padroni per i propri cani: cancellare la nuova tassa sul decesso di Fido

Colombo M. e cofirmatari (ripresa da I. Belloni) - 22.10.2007

Sostegno cantonale "indebitamento privato"
(v. messaggio 07.07.2009 n. 6243)

5. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

Gli atti parlamentari sono allegati alla fine del verbale della seduta (v. p. [4485](#)).

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

CALASTRI R., PRESIDENTE - Comunico all'aula che sono entrate in vigore le nuove disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. In particolare i relatori hanno a disposizione quindici minuti per i loro interventi (art. 69 a); il Presidente può concedere ad essi e ai Consiglieri di Stato tempi supplementari (art. 67 cpv. 6).

7. RISPOSTE A INTERPELLANZE

Seggiolini fino a 12 anni: è solo una questione di sicurezza ...?

Risposta all'interpellanza presentata il 22 marzo 2010 da Claudio Franscella e Nadia Ghisolfi

L'interpellante si rimette al testo.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Spesso nell'affrontare il tema della sicurezza stradale c'è il rischio di lasciarsi andare a enfatizzazioni sia da parte di chi ritiene necessario imporre normative più severe sia da parte di chi le combatte. A ciò si devono aggiungere gli inevitabili cambiamenti di approccio e sensibilità a seguito di eventi tragici. Negli ultimi anni l'impegno dello Stato per la promozione della sicurezza stradale è migliorato, grazie al programma "Strade più sicure", all'accresciuta collaborazione interdipartimentale e ai nuovi approcci nella gestione e progettazione delle nuove infrastrutture in accordo con i Comuni, proprietari di una parte importante di impianti stradali. Parallelamente la sensibilità della popolazione è aumentata notevolmente: se in passato era ricorrente la richiesta di non calcare troppo la mano nei controlli di Polizia e si considerava qualche eventuale lieve infrazione parte integrante del concetto di libertà personale oggi l'approccio è cambiato. Negli ultimi anni sempre più Comuni adottano misure di moderazione al traffico, di promozione del traffico lento e di protezione per le categorie di utenti più deboli. Sempre più spesso la popolazione e le autorità locali chiedono e attuano misure di controllo e di lotta alle infrazioni; con maggiore determinazione lo Stato analizza situazioni, trend, problemi e appronta una risposta. Passo ora al tema più specifico affrontato dall'interpellanza: i seggiolini. "Strade più sicure" si occupa da tempo di questo aspetto, inizialmente su proposta dell'Ufficio prevenzioni infortuni (UPI), che ravvedeva insufficiente sensibilità da parte dei genitori che trasportano in automobile i propri figli; dopo alcune prime azioni di informazione all'indirizzo di assemblee di genitori nel 2009, in collaborazione con l'UPI, con la Polizia cantonale e quelle comunali, "Strade più sicure" ha lanciato una campagna di sensibilizzazione presentata in una specifica conferenza stampa che ha condotto alla divulgazione di appositi flyer e di spot radiofonici e televisivi. I flyer riportavano in sintesi le norme legali e il consiglio dell'UPI di utilizzare dispositivi di sicurezza oltre i sette anni di età (limite in vigore fino al 31 marzo 2010); si indicavano i rischi connessi al solo uso della cintura di sicurezza per bambini al di sotto dei 150 cm di altezza (essendo posizionata vicino al collo dei piccoli passeggeri c'è il rischio di incorrere in lesioni letali in caso di urto). I

suggerimenti dell'UPI si basavano su analisi, crash test, ricerche, eccetera condotti a livello svizzero ed europeo. Dal punto di vista dell'utilità dei seggiolini fino ai dodici anni o al di sotto dei 150 cm di altezza il Consiglio di Stato esprime il suo sostegno alla decisione adottata dalla Confederazione. Una diversa valutazione potrebbe essere data all'incisività e alla tempestività della comunicazione da parte della Confederazione in relazione alle novità legislative in oggetto, che è stata alquanto scarsa.

Per quanto concerne la richiesta degli interpellanti affinché il Governo si faccia promotore di un intervento presso l'autorità federale per chiedere l'estensione di deroghe alle nuove normative anche per i furgoncini adibiti a trasporto scolastico la risposta è affermativa. Il Consiglio di Stato ha interpellato l'Ufficio federale delle strade (USTRA) segnalando il problema specifico del Ticino in merito all'inizio della scolarizzazione anticipata rispetto alla maggior parte degli altri Cantoni. La nuova norma prevede che su veicoli equipaggiati con sedili di dimensioni ridotte l'obbligo di utilizzare un dispositivo di sicurezza è dato unicamente per i bambini di età inferiore ai quattro anni. Sul mercato non sono neanche reperibili seggiolini adattabili a sedili di dimensione ridotta. Abbiamo dunque chiesto all'USTRA di prevedere urgentemente una deroga alla normativa in vigore per imporre l'obbligo dell'uso dei seggiolini unicamente per i bambini di età inferiore ai tre anni e per i bambini di sette anni d'età quando i sedili sono dotati di cinture addominali.

FRANSCELLA C. - Ringrazio il Consigliere di Stato per le rassicurazioni e per la deroga richiesta. Tenevamo a sollevare l'incongruenza data dal fatto che con l'inizio del 2010 i furgoncini sono stati modificati con sedili singoli muniti di cinture, sono state eliminate le panchine trasversali e la velocità è stata limitata a 100 km orari e ciò nonostante un'improvvisa direttiva stabilisce nuove regole ancora più severe, rischiando di paralizzare i trasporti scolastici e sportivi.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

8. ELEZIONE DEI PRETORI (PERIODO DI NOMINA 01.06.2010 - 31.05.2020)

Rapporto del 22 marzo 2010

Conclusioni del rapporto dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio: preavviso favorevole all'elezione dei Pretori uscenti e alle candidature presentate per la carica di Pretore per la giurisdizione di Mendrisio-Nord.

BIGNASCA A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Oggi siamo chiamati a nominare quindici pretori; uno solo rinuncia alla sua carica. La Lega ha un unico pretore in quota, risalente alla nomina popolare e nessuno ha chiesto se abbiamo qualcuno da candidare: la prossima volta che saremo confrontati con un simile atteggiamento presenteremo un'iniziativa popolare per tornare alla nomina popolare dei magistrati; con l'aria che tira non avremmo difficoltà a vincere questa battaglia.

POGGI D. - L'aria si fa tesa quando si tratta di nomine inerenti la Magistratura. Ognuno ha i propri interessi e nessuno ha interesse ad attaccare l'altro. Il rapporto del Consiglio della Magistratura poteva essere più completo: esso si limita a esprimere un preavviso favorevole per tutti i candidati, tacendo altri aspetti. Il 22 settembre 2009 avevo presentato un'interrogazione¹ concernente una Pretura bacchettata dal Tribunale federale (TF) per ritardata giustizia, dove una causa di divorzio ha raggiunto i centomila franchi di assistenza giudiziaria. Risulta che da due o tre anni a questa parte la Pretura in questione non funziona e lo possono confermare alcuni cittadini che, documenti alla mano, si sono rivolti al TF. Se questi sono i criteri su cui basarsi per nominare un pretore mi rifiuto di votare: in qualità di cittadino non posso accettare questa situazione. Ogni professione ha la sua dignità: alcune sono più difficili, come per esempio i magistrati, che devono prendere decisioni, ma la retribuzione ne tiene conto; altrimenti il rischio è la creazione di caste intoccabili.

CAIMI C. L. - Chi si candida per un posto in Magistratura lo fa in piena libertà e ciò vale anche per gli appartenenti alla Lega e se mancano (come è già successo) candidati di quel partito non è colpa di nessuno. La Commissione d'esperti esamina le domande dei candidati singoli, dopodiché subentra l'appoggio o l'opposizione dei partiti.

Riguardo a quanto detto dal collega Poggi posso dire che il Consiglio della Magistratura ha determinate competenze e il Tribunale federale ne ha altre. Se quest'ultimo ritiene di bacchettare un Pretore è in suo potere farlo e sarebbe sbagliato spostare questa competenza sul Consiglio della Magistratura.

BERTOLI M. - Il collega Poggi lascia intendere che il Consiglio della Magistratura sarebbe asservito a chissà quali poteri e per chissà quali ragioni i suoi rapporti sono striminziti. Se la Lega è di questa idea deve agire in modo circostanziato tramite il suo rappresentante facente parte di quell'organo e non lasciarsi andare a illazioni non comprovate e generiche per dimostrare l'indimostrabile.

Ai sensi dell'art. 114 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si procede unicamente alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Pretore di Mendrisio-Nord.

I° Scrutinio (maggioranza assoluta dei votanti)

Schede distribuite:	73
Schede rientrate:	72
Schede bianche:	8
Schede nulle:	2
Schede valide:	62
Maggioranza assoluta:	32

¹ [Interrogazione n. 258.09](#): Assistenze giudiziarie "stratosferiche" e Pretura bacchettata!, Donatello Poggi, 22.09.2009.

Risultato:

Alberti Andrea: 50

Zucca Roberta: 12

Sono quindi eletti quali pretori:

<i>Giurisdizione di Mendrisio-Sud</i>	<i>Enrico Pusterla</i>
<i>Giurisdizione di Mendrisio-Nord</i>	<i>Andrea Alberti</i>
<i>Distretto di Lugano</i>	<i>Claudia Canonica Minesso</i>
	<i>Franca Galfetti Soldini</i>
	<i>Matteo Pedrotti</i>
	<i>Marco Peverelli</i>
	<i>Francesco Trezzini</i>
	<i>Patrizia Zarro</i>
<i>Giurisdizione di Locarno-Città</i>	<i>Francesco Bertini</i>
<i>Giurisdizione di Locarno-Campagna</i>	<i>Luca Losa</i>
<i>Distretto di Vallemaggia</i>	<i>Siro Quadri</i>
<i>Distretto di Bellinzona</i>	<i>Marco Ambrosini</i>
<i>Distretto di Riviera</i>	<i>Giovanni Celio</i>
<i>Distretto di Blenio</i>	<i>Giorgio Bassetti</i>
<i>Distretto di Leventina</i>	<i>Damiano Stefani</i>

**9. ESTENSIONE AL GIUDICE DELEGATO DEL TRIBUNALE CANTONALE
AMMINISTRATIVO DELLA FACOLTÀ DI ADOTTARE MISURE PROVVISORIALI
(ART. 21 CPV. 2 LPAm)**

Messaggio del 6 ottobre 2009 n. 6284

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al messaggio.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 63 voti favorevoli e 3 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 61 voti favorevoli e 4 astensioni.

10. MODIFICA DELL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE SULLA TARIFFA GIUDIZIARIA (TASSA DI GIUSTIZIA PER LE SENTENZE DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE E DELLE ASSISE CORREZIONALI DEL TRIBUNALE PENALE CANTONALE)

Messaggio del 25 novembre 2009 n. 6303

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al messaggio.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 58 voti favorevoli e 7 astensioni.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al messaggio governativo sono accolti con 58 voti favorevoli e 8 astensioni.

11. ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE ALL'INTRODUZIONE DEL CODICE DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE SVIZZERO

Messaggio del 21 gennaio 2009 n. 6165

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge e del decreto legislativo annessi al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

DUCRY J., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PLR - Oggi, al di là degli interessi personali e di determinate opinioni sul funzionamento di uno dei tre poteri dello Stato, il Parlamento deve esaminare, discutere ed eventualmente emendare un testo di legge molto importante non solo per chi è soggetto o oggetto di decisioni giudiziarie ma per l'avvenire dell'intero Cantone. L'importanza del tema è ovvia perché all'interno dello Stato federale determinati rapporti tra le competenze della Confederazione e dei Cantoni stanno mutando a seguito di esigenze più ampie e di principi comuni condivisi sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del Tribunale federale e del Tribunale penale federale.

Il Codice penale svizzero [RS 311.0] è una legge unica applicata a tutto il territorio dal 1942; fino all'ottobre del 2007 le questioni di procedura penale sono rimaste di competenza dei Cantoni, anche se vi è una legge (legge federale sulla procedura penale [RS 312.0]) che regola i procedimenti dinnanzi ad autorità di perseguimento federali quali il Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e il Tribunale penale federale. Nell'ambito del Codice penale vi è stata una modifica di attribuzione delle competenze:

reati (crimine organizzato, truffe, traffico di armi e stupefacenti) che fino all'inizio dell'attuale decennio erano di competenza cantonale ora, se toccano più Cantoni o coinvolgono anche Paesi esteri, sono di esclusiva competenza federale. Anche le competenze di merito delle autorità di perseguimento penale cantonali sono state modificate dall'adozione della revisione parziale del Codice penale di otto anni or sono.

Nel 2000 il popolo svizzero, votando l'art. 123 della Costituzione federale [RS 101], ha dato alla Confederazione competenza esclusiva (salvo eccezioni) di legiferare sulla procedura penale; nel 2007 le Camere federali hanno adottato il nuovo Codice di procedura penale che entrerà in vigore il 1° gennaio prossimo, unitamente a un'altra importante riforma che non ci tocca direttamente, ovvero l'organizzazione delle autorità penali federali. Quest'ultima legge è stata approvata dopo un difficile esame alternato tra le due Camere avvenuto durante l'ultima sessione; essa prevede importanti modifiche: l'elezione del procuratore generale (PG) della Confederazione da parte delle Camere e l'istituzione a livello federale di un Consiglio della Magistratura. Dal 1° gennaio prossimo i magistrati federali, per quanto concerne il merito e la sorveglianza, non saranno più soggetti al Consiglio federale ma al Tribunale penale federale e allo stesso Consiglio della Magistratura.

Circa le modifiche principali che toccano il nostro ordinamento penale dobbiamo dedurre, come ha giustamente fatto il Governo, che gli spazi per legiferare sono piuttosto ridotti e si limitano ad alcuni aspetti dell'organizzazione delle autorità di perseguimento e di quelle giudicanti a livello penale e dell'esecuzione delle pene e delle misure. A livello storico il Ticino ha visto importanti cambiamenti che hanno preceduto quelli federali. In merito ai 26 Codici di procedura penale ogni Cantone era libero di prevedere una o due istanze di perseguimento; tranne il Ticino, che ha abolito la figura dei giudici istruttori con il Codice di procedura penale del 1° gennaio 1993, e i Cantoni Basilea e Zurigo, gli altri prevedono, almeno fino alla fine di quest'anno, la duplice figura di procuratore pubblico (PP) e di giudice istruttore; per questi Cantoni adottare la legge di applicazione a quella federale sarà molto più arduo. Ricordo con piacere quando all'interno del Ministero pubblico, prima come giudici istruttori poi come procuratori, assistevamo alle modifiche approdate in Parlamento in seguito a un lungo lavoro portato avanti da un gruppo presieduto dal giudice Claudio Lepori, che ha conosciuto tutte le istanze (dalla Procura al giudicante, dal giudicante per la procedura a giudice dell'istruzione dell'arresto GIAR), d'intesa con l'allora Ministro Alex Pedrazzini e con quanti avevano a cuore i destini della giustizia. Prima ancora, nel 1992, vi era stata un'importante modifica: l'unificazione della procura sopracenerina con quella sottocenerina. I procuratori a quel tempo erano sette (quattro nel Sottoceneri e tre nel Sopraceneri) e sei i giudici istruttori; la struttura è stata unificata mantenendo per un anno soltanto la figura dei giudici istruttori. La nuova struttura decisa nel 1993 contava un PG e undici procuratori, perdendo per strada un magistrato inquirente.

La modifica del Codice di procedura penale a livello della tutela delle parti civili è avvenuta nel 1996; ora quel testo di legge è abolito e siamo chiamati a modificare parzialmente la legge sull'organizzazione giudiziaria [RL 3.1.1.1] e altre leggi; in particolare, la polizia sarà considerata un'autorità giudiziaria con i suoi diritti e doveri, dovrà essere diretta in modo puntuale dal procuratore competente nell'ambito dell'incarto in questione e dovrà "subire" la presenza, fin dal primo interrogatorio, di un difensore di fiducia o designato sul campo dall'autorità competente. In merito al lavoro del Ministero pubblico non ci sarà più distinzione tra informazioni preliminari e istruttoria; sin dall'apertura dell'incarto si tratterà di un'istruttoria vera e propria con l'esercizio, da parte delle parti, dei diritti e dei doveri

previsti nel nuovo Codice di procedura penale. Il Ministero pubblico sarà codificato in modo importante nella legge di applicazione (la legge federale lo permette).

Un'altra modifica importante concerne l'attuale GIAR e la Camera dei ricorsi penali; in particolare c'è un travaso di competenze dal primo al secondo ufficio: il giudice dell'applicazione della pena (GIAP) è accorpato al primo ufficio e il sistema dei reclami e dei ricorsi cambierà radicalmente per le rispettive competenze. A livello giudicante sono mantenute le strutture della pretura penale, con possibilità di giudizio estesa, e del Tribunale cantonale penale di prima istanza – aspetto sul quale torneremo parlando delle norme di dettaglio, poiché le competenze delle corti criminali e correzionali sono parzialmente modificate, non da ultimo con la proposta dell'abolizione dei cittadini giurati. Importante è la costituzione della Corte d'appello (di cui abbiamo già votato la sede durante una delle ultime tornate parlamentari²); è abolita la Corte di cassazione e di revisione penale e al suo posto è istituito un vero e proprio tribunale di seconda istanza che potrà esaminare con piena libertà in fatto e in diritto le sentenze della pretura penale e del Tribunale penale cantonale. Quelli che precedono sono i principali temi toccati dalla legge svizzera e dalla legge di applicazione proposta dal Consiglio di Stato.

Entrando nei dettagli, in particolare del lavoro del Ministero pubblico, sono dilatati in parte i termini entro cui devono essere esaminate le persone arrestate (la polizia e il PP hanno 24 ore di tempo; il GIAR, cui spetta confermare l'arresto proposto dal Ministero pubblico, ha 48 ore). Inoltre, la durata del carcere preventivo, attualmente fissata a sei mesi, non potrà in futuro superare i tre mesi. Le principali modifiche però sono relative alla struttura, sia di merito sia nelle competenze del PG, dei suoi sostituti e delle sezioni così come proposte dalla Commissione della legislazione. Il rapporto del Consiglio della Magistratura relativo all'operato del Ministero pubblico e quello della Commissione d'esperti presieduta dall'ex procuratore ed ex deputato John Nosedà propongono di rafforzare le competenze del PG. Attualmente abbiamo un organo collegiale e il PG ha pochissime competenze sugli interventi diretti sui propri magistrati. Contrariamente a quanto proposto dal Consiglio di Stato (una struttura composta da sette capi e vice capi per 21 magistrati), la Commissione ha ritenuto più efficiente prevedere quattro capi in meno e dare al PG le competenze di legge (esso dovrebbe essere l'autorità competente per designare i suoi due sostituti), togliendo strutture inutili che rischiano di creare incomprensioni e rivalità tra i magistrati che compongono due sezioni (il Governo ne prevedeva tre: la sezione dei reati comuni, quella dei reati finanziari e quella dei reati "bagatella" e delle rogatorie intercantionali e internazionali). La proposta prevede di abolire la sezione dei reati minori e delle leggi speciali, che a volte sono alla base di grosse inchieste penso agli stupefacenti, alla circolazione e alla legislazione sulle armi, reati comuni che devono essere trattati dalla sezione competente per tutto il Codice penale tranne quelli finanziari.

A capo della sezione dei reati comuni, dei reati minori e delle leggi speciali vi sarà un PG aggiunto designato dal PG che eleggeremo entro fine anno. Anche a capo della sezione dei reati finanziari, alla quale sono accorpate le rogatorie, vi sarà un PG aggiunto designato dal PG. Non è escluso che questi, d'intesa con i suoi due sostituti, possa prevedere sottosezioni per evitare eventuali confusioni in particolare per i reati comuni e quelli minori. Ciò non per giustificare quanto propone il Governo con l'art. 65 ma per rendere elastico il Ministero pubblico, una struttura che deve affrontare sia i reati minori sia quelli maggiori in modo dettagliato e puntiglioso.

² [Messaggio n. 6304](#): *Richiesta di un credito di 1'250'000 franchi per la sistemazione logistica del Palazzo del Pretorio di Locarno per consentire l'avvio dell'attività della Corte d'appello e di revisione penale e modifica della legge sull'organizzazione giudiziaria*, 25.11.2009.

A proposito dell'accertamento penale la procedura garantisce a tutti i cittadini la giustizia tramite la ricerca della verità. Se vivessimo in uno Stato totalitario ci sarebbero condanne a ripetizione, invece viviamo in un sistema giudiziario dove le parti sono importanti e rispettate, dove l'operato del PP è controllato direttamente o indirettamente, d'ufficio o su istanza, per qualsiasi sua decisione o omissione (attualmente dal GIAR, prossimamente anche dalla Camera dei ricorsi penali e dal Tribunale federale). Ricordo a chi muove accuse demagogiche nell'intento di demolire il sistema, forse perché disturba i potenti, come sia giusto che le vittime di un procedimento penale ingiustificato abbiano diritto a un risarcimento; questa è democrazia e alto senso civico. Gettare fango su autorità controllate nel loro operato – penso in particolare ai PP – significa prendere per i fondelli i cittadini, perché le "vittime" di un PP possono rivolgersi a qualsiasi ora all'autorità di sorveglianza, la quale deve entrare nel merito delle segnalazioni e può richiamare il PP all'ordine; il Consiglio della Magistratura può prendere misure che vanno dall'ammonizione al licenziamento. Entrerò nel merito delle altre strutture giudicanti più tardi.

Con le considerazioni esposte, auspico che, al di là della condivisione o meno della proposta del Governo e di quella della Commissione, la legge che sarà approvata dal Parlamento servirà unicamente alla ricerca della verità, ricerca che tutti noi dovremmo sempre fare nell'ambito delle attività istituzionali e non solo.

GIANONI F., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PPD - Limiterò il mio intervento ad alcune considerazioni generali sul nuovo diritto di procedura penale unificato, soffermandomi su alcuni punti delicati che solleva l'adeguamento della legislazione cantonale.

All'indomani dell'accettazione (a stragrande maggioranza) della modifica costituzionale che conferiva alla Confederazione la competenza generale di legiferare in materia di procedura penale, ben pochi si erano resi conto di quali sarebbero state le conseguenze per i Cantoni e più in generale per i cittadini. Ciò è dovuto alla successiva, precisa scelta del Legislatore federale che ha inteso non soltanto codificare una parte più ampia possibile del diritto processuale ma anche disciplinare la materia con un Codice che presenta una straordinaria densità normativa. Si tratta di una scelta dettata dall'intento di rafforzare l'effetto unificatore: occorre infatti che le nuove norme possano essere applicate il più presto possibile e in modo uniforme in tutta la Svizzera, senza porre problemi di interpretazione. Questo principio cardine ha un influsso diretto anche sulle norme cantonali di adeguamento.

Come ha già detto Jacques Ducry, per il Ticino, a differenza di altri Cantoni, il nuovo Codice non ha effetti radicali perché con l'ordinamento processuale penale cantonale scaturito dalla modifica legislativa del 23 settembre 1992 (entrata in vigore il 1° gennaio 1993) è stato soppresso l'istituto del giudice istruttore e affidato al PP il compito di dirigere l'istruzione formale. Il modello ticinese corrisponde dunque al cosiddetto modello federale "Ministero pubblico II", scelto dal Legislatore dopo non poche discussioni, caratterizzato dall'assenza di un giudice istruttore e nel quale il Ministero pubblico dirige l'intera procedura preliminare, che non è più scissa in due parti. Nondimeno l'entrata in vigore del nuovo Codice unificato imporrà a tutte le parti l'adozione di una nuova mentalità operativa. Il Codice conferisce ampi poteri al giudice di merito sin dalla presentazione dell'atto d'accusa; costui diventa un vero arbitro della procedura e le parti avranno lo stesso peso, conformemente al principio di parità. Le discussioni, dapprima in Sottocommissione e in seguito in Commissione, si sono incentrate soprattutto sull'organizzazione del Ministero

pubblico: è stata raggiunta una soluzione di compromesso per quanto concerne la sua composizione, la nomina dei suoi membri e l'organizzazione (con la suddivisione in due sezioni specializzate). Questo modello, che differisce parzialmente da quello proposto dal Consiglio di Stato, dovrà essere oggetto di verifica sul campo e, se necessario, dovranno essere effettuate le opportune modifiche, motivo per cui la Commissione ha chiesto l'allestimento di un rapporto sulle conseguenze del nuovo Codice unificato che, secondo le norme transitorie, dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2013.

A tale proposito faccio presente che il Consiglio di Stato è stato esplicitamente invitato ad adottare sistemi più moderni di gestione e di controllo della giustizia, in buona parte ancorata all'immagine di un settore con metodi di gestione superati, impermeabili ai criteri di misurazione delle prestazioni e, in nome dell'indipendenza giudiziaria, scettico nei confronti di ogni tentativo di modernizzazione. La sola statistica non è più sufficiente e senza arrivare all'adozione della figura del court manager, occorrono strumenti più efficaci. Un contributo in tal senso lo potrebbe dare l'istituzione della Commissione della giustizia, stemperando i rapporti conflittuali che potrebbero sorgere tra la garanzia dell'indipendenza giudiziaria prevista nella Costituzione e il compito di vigilare affinché la giustizia funzioni nel rispetto della legge e dell'efficienza economica.

Un altro tema che negli ultimi tempi ha fatto discutere molto è la soppressione degli assessori giurati. Se è vero che il Codice unificato non è incompatibile con questa istituzione, la densità normativa cui alludevo in entrata la condanna. Ciò vale in particolare per l'obbligo che il nuovo Codice fa al collegio giudicante di partecipare a tutti gli atti decisionali e istruttori a partire dalla preparazione del dibattimento – non è immaginabile che in un procedimento finanziario difficile i giurati possano prendere conoscenza di tutti i materiali subito dopo la presentazione dell'atto d'accusa.

Infine, ha destato qualche perplessità l'accorpamento del GIAR e del GIAP; esso però è stato valutato a fondo tramite la richiesta di pareri all'Ufficio federale di giustizia e dal profilo pratico ha il grosso vantaggio di creare un unico polo di competenza in materia di privazione della libertà.

Con le precisazioni fatte, porto l'adesione del gruppo PPD. Vorrei terminare il mio intervento con un'ultima considerazione: nel 1994, al termine del suo contributo a una giornata di studio sul nuovo Codice di procedura penale ticinese, il compianto prof. Dominique Poncet, citando i prof. Ferri e Carrara, aveva ricordato che la legge di procedura è il codice della gente onesta e che il rito penale è dunque la salvaguardia dei galantuomini; non scordiamolo mai.

KANDEMIR BORDOLI P., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO PS - L'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero è stato un lavoro lungo e impegnativo; ora che siamo alla fine è importante ricordare brevemente la sua storia e il senso della proposta.

Come evidenzia il rapporto della Confederazione, di cui mi permetto di citare alcuni principi essenziali, a partire dalla metà degli anni Ottanta si sono manifestate con evidenza nuove forme di criminalità, in particolare il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e complesse forme di criminalità economica. Il loro carattere transnazionale ha mostrato i limiti di un sistema composto da più Codici di procedura penale, che costituivano il maggior ostacolo a un'efficace lotta contro il crimine.

Oltre alle ragioni legate alle nuove forme di criminalità, anche altri motivi hanno reso necessaria l'unificazione della procedura penale in Svizzera. In particolare, la presenza di più Codici di procedura penale poteva comportare disparità di trattamento e non

permettere un'efficace lotta contro la criminalità – un unico Codice accresce la certezza del diritto e l'uguaglianza giuridica. Le discrepanze tra le diverse leggi di procedura penale sono all'origine di numerose incertezze che talvolta possono pregiudicare la posizione giuridica dei cittadini. In futuro i reati potranno essere perseguiti e giudicati non soltanto in virtù di un Codice penale unico, bensì anche conformemente a norme procedurali uniformi. L'unificazione della procedura, che porrà fine all'attuale dispersione delle norme processuali, gioverà all'uguaglianza giuridica e alla certezza del diritto, consentendo inoltre di lottare in modo più efficace contro il crimine.

Sui principi del nuovo Codice di procedura penale non abbiamo molto da aggiungere e confermiamo l'importanza di quanto detto sopra. Per quanto concerne l'adeguamento della legislazione cantonale il gruppo PS apprezza il lavoro di approfondimento effettuato dalla Commissione della legislazione – in particolare dalla sua Sottocommissione – e dal gruppo di lavoro del Consiglio di Stato, del quale condividiamo l'idea generale. Di seguito riporto gli elementi che meritano una particolare attenzione.

Il primo è la formazione e l'organizzazione della polizia giudiziaria. Anche il ruolo della polizia quale autorità di perseguimento penale subirà importanti modifiche. Come espresso dalla Commissione della legislazione e dagli stessi agenti, sarà necessario impostare in tempi brevi una formazione adeguata e tesa a fornire agli agenti gli strumenti necessari e adeguati ad applicare i compiti previsti dal nuovo Codice. Inoltre è importante tenere presente un aspetto sollevato dal presidente del gruppo di lavoro, l'avv. John Nosedà, e impostare, oltre alla formazione, anche un lavoro di coordinamento con le polizie comunali, con la polizia ferroviaria e con le guardie di confine, che con la nuova riforma potranno essere chiamate in causa e dovranno adeguarsi alle istruzioni del Ministero pubblico.

Il secondo elemento è la questione degli assessori giurati. Il mio gruppo è concorde con la Commissione: essi finora hanno costituito un ponte tra la popolazione e la giustizia, svolgendo un compito assai importante. Gli approfondimenti effettuati in più occasioni e in più sedi confermano però che a livello cantonale mancano gli spazi di manovra per mantenere la giuria popolare.

Il terzo e ultimo elemento concerne la sede del Ministero pubblico. L'unificazione del Ministero pubblico è stata oggetto di dibattito in Gran Consiglio in più occasioni. Il gruppo PS si augura che la proposta della Commissione, che riconosce una presenza operativa a Bellinzona, non si presti a malintesi e confusioni. Infatti, il nostro sostegno alla proposta è dato dal fatto che la stessa Commissione sottolinea come ciò non metta in discussione l'unificazione del Ministero pubblico e la coerenza dell'operatività della sezione che si occupa di reati finanziari e di rogatorie. Il senso della sottosede operativa di Bellinzona ha una sua funzione di controllo del territorio del Sopraceneri. Aderiamo anche alla riorganizzazione del Ministero pubblico in modo più gerarchico e all'abolizione dei sostituti PP così come propone il rapporto.

Passo ora al problema delle risorse a disposizione della Magistratura. Se è vero che oggi non possiamo fare una valutazione quantitativa e per conoscere la mole di lavoro che ogni ufficio avrà, una riflessione può e dev'essere fatta in questa sede. Purtroppo sia il Consiglio di Stato sia la maggioranza della Commissione non hanno voluto entrare nel merito del potenziamento della Magistratura e in particolare della situazione del Ministero pubblico. La Commissione ha colto il problema e nel rapporto scrive che *«confrontando il nostro Cantone con gli altri Cantoni si nota come il numero dei magistrati, confrontato con il numero degli abitanti o delle risorse di altri Cantoni, appare a dir poco anomalo»*, salvo poi sostenere, per giustificare un mancato potenziamento, che sul tema occorre *«un coraggioso ripensamento globale con una visione a lungo termine. Superficiale appare*

invece l'approccio al tema unicamente in merito all'inadeguatezza o meno delle risorse per far fronte all'aumento di lavoro sia per incarti che per i continui cambiamenti legislativi e organizzativi, un simile approccio non permette di porre giusti correttivi ai problemi». A parte il fatto che le due questioni non sono antitetiche, in linea di massima personalmente concordo con l'importanza di una visione a lungo termine, ma mi chiedo quando questa riflessione dovrebbe avvenire se non nel contesto di una riforma di grande portata come quella in oggetto che, come sottolineato dalla Commissione, rappresenta un'occasione privilegiata anche per apportare modifiche puntuali e di dettaglio dettate dall'urgenza.

S'impone una riflessione approfondita sul tipo di giustizia che vogliamo avere; qualche indicazione, insomma, su chi, cosa e quando perseguire, sul pericolo di una giustizia a una o più velocità e sulla necessità di porre l'accento su questo o quel problema. Negli ultimi anni sono intervenuti profondi cambiamenti; per esempio sono emersi nuovi fenomeni (i reati informatici, l'hooliganismo, la prostituzione, la tratta degli esseri umani, il lavoro nero, il cambiamento della piazza finanziaria con la presenza di fiduciarie, banche private e uffici che gestiscono i capitali in Ticino); in più le nuove norme comporteranno un ulteriore appesantimento della procedura e non a caso quasi tutti i Cantoni hanno previsto un aumento dell'organico dei magistrati. È chiaro che miglioramenti dell'organizzazione sono sempre possibili, anche nel senso indicato dal Consiglio della Magistratura, però senza mezzi adeguati le buone intenzioni rischiano di rivelarsi affermazioni velleitarie, intraducibili in termini di efficienza e di efficacia.

I PP necessitano di formazione continua che, soprattutto per mancanza di tempo, non riescono a conseguire. Con tutte le diversità e le difficoltà che possono esserci in un confronto intercantonale, la tabella riportata dal rapporto al punto 5.1 mostra una situazione anomala per il nostro Cantone. Da essa si rileva come i Cantoni che hanno piazze finanziarie avranno dal 50% al 300% in più di procuratori rispetto al Ticino; immagino non si tratti di una scelta casuale, infatti quasi tutti i Cantoni prevedono un aumento con l'introduzione del nuovo Codice. Il gruppo PS non è soddisfatto su questo punto sia dal messaggio sia dal rapporto e chiede di aumentare la dotazione del Ministero pubblico di cinque unità, giungendo così complessivamente a 26 magistrati inquirenti.

Per concludere, il mio gruppo scioglierà la sua riserva, convinto però che se davvero vogliamo una giustizia equa, rapida, democratica e trasparente dobbiamo porci il problema di quale giustizia vogliamo avere e chiederci quanto siamo disposti a pagare in termini finanziari ma anche di sicurezza, di equità e di trasparenza.

BIGNASCA A., INTERVENTO A NOME DEL GRUPPO LEGA - Il nuovo Codice di procedura penale avrà due conseguenze: in primo luogo un minor controllo popolare, perché dopo la nomina popolare si aboliscono gli assessori giurati, e in secondo luogo festeggeranno gli avvocati, gli unici a guadagnarci perché le procedure saranno più lunghe, i processi dureranno di più e potranno essere praticamente ripetuti integralmente; a pagare tutto ciò saremo noi. Non è aumentando le competenze del PG o quelle presunte del Consiglio della Magistratura che sistemiamo la questione, né con le risposte superficiali che il Consiglio di Stato ha preso l'abitudine di darci. Mi sta bene che si prevedano una nuova organizzazione e nuove figure penali per adeguarsi alla legislazione federale, ma quanto succede in Ticino avviene in pochi altri Cantoni: sappiamo come lavora il Ministero pubblico attuale e quali sono le indennità che dovremo pagare, perché il Tribunale d'appello posticipa per anni le decisioni "calde" e intanto crescono gli interessi (tra poco non troveremo nemmeno più la compagnia assicurativa che ci assicurerà).

Nonostante il titolo pomposo, nel nuovo Codice di procedura penale non vedo miglioramenti nel funzionamento della giustizia. Ricordo che l'ultima modifica costituzionale che allungava il mandato dei magistrati è passata per pochi voti³, malgrado nessuno si fosse opposto: è un segnale di come è vista la giustizia nel nostro Cantone e se il Parlamento non è in grado di coglierlo non so chi lo debba fare (i magistrati continuano imperterriti come se niente fosse). C'è stato un derby tra chi non vuole varcare il Ceneri e chi al contrario lo reputa necessario: questo è l'unico campo in cui siamo riusciti a creare un inciampo supplementare; e voi dite che la giustizia funziona? Vi auguro di non doverci avere a che fare, perché sareste subito disillusi.

FOLETTI M. - Dobbiamo adeguarci a una modifica di legge federale avallata da una votazione popolare, operazione non facile in quanto il Ticino è fiero del suo Codice di procedura penale, la cui validità è confermata anche dal rapporto della Commissione della legislazione, secondo il quale non dobbiamo stravolgere la nostra impostazione perché è già abbastanza adeguata alle modifiche federali – altri Cantoni dovranno procedere a modifiche ben più importanti. Tuttavia vi sono alcuni aspetti che lasciano perplessi: ad esempio l'Assemblea federale ha dato ai PP il compito di nominare gli avvocati difensori d'ufficio, i quali saranno chiamati a valutare le note degli avvocati che beneficiano del patrocinio gratuito; è come se in un derby la squadra che gioca in casa scegliesse l'arbitro e come pagarlo. È facilmente prevedibile che entro qualche anno su questo aspetto della nuova procedura si farà ricorso alla Commissione dei diritti dell'uomo, in Ticino come in altri Cantoni. Quanto stabilisce il Codice di procedura ticinese, che prevede una terza parte non coinvolta direttamente nel procedimento penale, appare più corretto; d'altronde non tutto ciò che arriva da Berna è migliore di quanto già c'è in Ticino.

Peccato che né il Consiglio di Stato né la Commissione abbiano affrontato in maniera seria il problema del personale del Ministero pubblico. Il messaggio afferma che *«occorre pertanto prevedere un aumento di sei unità che verranno poi ripartite in modo flessibile tra le diverse autorità a dipendenza dell'effettivo impatto della riforma sui diversi tribunali»*. Però il rapporto del 30 giugno del Consiglio della Magistratura dice che questi, rivedendo la proposta fatta da un gruppo di lavoro nel 1997, considera indispensabile che ogni procuratore abbia, quali collaboratori diretti, oltre a un funzionario amministrativo anche un segretario giudiziario giurista; ne guadagnerebbero l'organizzazione e la gestione del lavoro e con esse la celerità nell'evasione delle inchieste. Questa proposta, ribadita nel giugno dello scorso anno, è stata trascurata dal messaggio. Si dice che si vuole attendere due anni e mezzo per avere un rapporto del Consiglio di Stato sugli effetti dell'introduzione del nuovo Codice: vogliamo aspettare che la Magistratura si ingolfi prima di provvedere? Anche la coerenza fa difetto, perché nella scheda n. 6 dell'ultimo aggiornamento delle Linee direttive e del Piano finanziario il Consiglio di Stato prevede un potenziamento del personale del Ministero pubblico (cinque unità di segretariato giudiziario giurista per il settore di polizia e tre unità di personale amministrativo) per adeguare l'organico del Ministero pubblico al carico di lavoro effettivo, senza tenere in considerazione l'introduzione del nuovo Codice di procedura penale; il Consiglio di Stato avrebbe dovuto inserire la proposta anche nel messaggio, oppure farla inserire dalla Commissione. Spero che il Governo abbia dato per acquisiti i segretari giuristi e che li ritroveremo nel

³ Vedi la votazione popolare del 25 settembre 2005 concernente il periodo di nomina dei magistrati, portato da sei a dieci anni.

Preventivo 2011. Secondo il Consiglio della Magistratura sarebbe un intervento minimo che avrebbe un grosso effetto solo per l'attività dei PP.

Si sarebbe anche dovuta affrontare la questione della gestione del personale amministrativo al Ministero pubblico. Oggi i funzionari sono nominati e dipendono dal Consiglio di Stato, non dal Ministero pubblico o dal PG. Si sarebbe potuto prevedere (per esempio all'art. 68) che tra i compiti del PG vi fossero anche quelli di autorità di nomina, a maggior ragione dal momento in cui stiamo rivedendo la legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 2.5.4.1].

Personalmente la modifica dell'art. 65 voluta dalla Commissione (per cui è stato introdotto l'ufficio operativo anche a Bellinzona) mi lascia perplesso; lo stesso dicasi per l'abbinamento dei due giudici (il GIAR e il GIAP), la cui formulazione manca di coerenza. Concludo riservandomi di intervenire ancora più tardi.

GALUSERO G. - Anche per il sottoscritto il nuovo Codice unificato non fa altro che aumentare le garanzie dei prevenuti diminuendo di fatto quelle delle vittime (in tal senso lo definisco codice "anti vittima"). I processi si dilatano nel tempo e le attività dei magistrati e della polizia (anche di quella comunale) si complicano. Con le nuove deleghe inserite nel messaggio n. 5932 anche il lavoro delle polizie comunali incontrerà difficoltà amministrative in quanto esse dovranno procedere a interrogatori con la presenza dell'avvocato e ciò comporterà una diminuzione degli agenti operanti sul territorio⁴. Alla luce di ciò chiedo al Consigliere di Stato di prestare attenzione alla coordinazione dell'entrata in vigore del messaggio citato, in particolare degli artt. 26 e 26a. C'è poi il problema dei nuclei antidroga delle polizie comunali, che svolgono un ottimo lavoro mediante inchieste con il coordinamento della polizia cantonale (ma in pratica in modo autonomo); essi vanno già oltre i limiti e se non si troverà una soluzione avranno grosse difficoltà a portare avanti questo tipo di inchieste, determinanti per la sicurezza del Cantone.

Chi vi parla ha presentato due emendamenti, uno dei quali va nella direzione di codificare addirittura il controllo di identità da parte delle polizie comunali; in caso contrario dovranno disporre di una delega per poter procedere a un'operazione che oggi svolgono decine di volte al giorno.

Il rapporto e il messaggio parlano di un cambiamento di cultura per cui le polizie cantonali e quelle comunali dovranno compiere uno sforzo importante: esse si preparano da tempo a questi cambiamenti.

BERTOLI M. - Intervengo per fare tre osservazioni: innanzitutto il nuovo Codice non sarà fonte di disgrazia per le vittime e di festa per i carnefici; bisognerebbe dargli il tempo di funzionare e solo in seguito fare un bilancio, anche perché chiarendo una serie di questioni durante la fase istruttoria eviteremo di far inceppare i processi su quelle questioni che potevano essere sollevate prima. È nell'interesse di tutti un procedimento giusto e il più possibile rapido; ciò dipende dalla complessità degli incarti, dalla capacità delle persone, ma anche dalle risorse a disposizione.

⁴ [Messaggio n. 5932](#): *Modifica della legge sulla Polizia del 12 dicembre 1989 (revisione delle norme sulle Polizie comunali)*, 22.05.2007.

In secondo luogo non è stata colta l'occasione per prevedere un'unica istanza penale di primo grado, da me già suggerita al momento della creazione della pretura penale⁵. La distinzione tra reati penali maggiori e minori, soprattutto oggi con la netta differenza tra l'appello (che diventa una revisione completa del processo) e la prima istanza, non è più giustificata. Si poteva creare un Tribunale penale di prima istanza che comprendesse tutti i reati e poi separatamente il Tribunale d'appello, ma non lo si è fatto per ragioni che mi sono ancora oscure. Chiedo quindi al Consigliere di Stato di pronunciarsi in merito per capire se si tratti comunque di una direzione che si seguirà in un futuro non molto lontano. Infine, sono abbastanza deluso dalla soluzione che prevede una sede del Ministero pubblico anche a Bellinzona. Un rapporto del Consiglio della Magistratura dell'anno scorso affermava che l'unificazione logistica del Ministero costituiva una priorità; il risultato è che oggi il Gran Consiglio è chiamato a dividerlo in due sedi in base a motivazioni non molto fondate; probabilmente non sono l'unico a essere perplesso.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Gli interventi precedenti hanno già presentato i contenuti del messaggio e del rapporto di Felice Dafond; mi limito a ricordare che le proposte del messaggio, ampiamente riprese dalla Commissione, sono state elaborate da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'autorità giudiziaria, del Ministero pubblico, dei Tribunali, dell'ordine degli avvocati, della polizia e dell'Amministrazione cantonale, coordinati dall'avv. John Nosedà. Il sottoscritto ha partecipato a tutte le riunioni della Commissione; si è trattato di un lavoro particolarmente approfondito che ha cercato di mettere a fuoco i problemi sul tappeto. Sin dall'inizio il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno affrontare l'ennesima revisione procedurale e organizzativa con un approccio conservativo, ovvero cercando di modificare il meno possibile l'aspetto strutturale e organizzativo della giustizia ticinese, visto che la scelta di impostazione dell'autorità federale ha premiato scelte fatte in precedenza dal Ticino – Zurigo, insieme al nostro, è uno dei pochi Cantoni che avevano visto lontano per quanto attiene al ruolo del PP e alla creazione del GIAR. Ciò ha comportato la scelta di non creare ulteriori problemi e di orientarsi piuttosto verso l'acquisizione delle conoscenze che permetteranno ai tribunali di funzionare correttamente dal 1° gennaio prossimo secondo le nuove norme federali.

Avremo tempo successivamente di tornare a occuparci di problemi che possiamo e dobbiamo affrontare, come quello degli effettivi della giustizia, in merito ai quali il sottoscritto ha sostenuto la necessità di procedere a potenziamenti puntuali. Lo Stato però non opera soltanto nel campo della giustizia e tutti i settori avanzano richieste di potenziamento; da qui i compromessi che tengono conto della molteplicità delle attività dello Stato e che cercano di coniugare le aspettative con le risorse a disposizione. In questo senso abbiamo cercato di capire quali maggiori oneri potesse comportare il nuovo Codice, se porterà a un aumento del lavoro o al contrario a un suo ridimensionamento, ma è difficile stimare quanti appelli saranno presentati contro le decisioni di prima istanza o quante procedure non arriveranno alla pretura penale perché saranno stralciate già durante la procedura di opposizione davanti al PP, oppure ancora quale sarà l'impegno della polizia giudiziaria in seguito ai nuovi vincoli.

Un altro tema che non è stato affrontato è l'integrazione del Tribunale penale di prima istanza e della Corte d'appello di revisione penale nel Tribunale d'appello, tema

⁵ [Messaggio n. 5134](#): *Istituzione della Pretura penale e della funzione di sostituto procuratore pubblico (mod. LOG - CPP - eccetera)*, 26.06.2001.

problematico su cui dovremo tornare a chinarci; nel frattempo abbiamo adottato una soluzione che perlomeno dal punto di vista fisico separa le istanze.

Anche in termini di risorse umane abbiamo cercato di prevedere quali saranno gli effetti del nuovo Codice e in tal senso abbiamo accolto positivamente la proposta della Commissione di inserire nel disegno di legge un articolo che imponesse al Consiglio di Stato la presentazione di un rapporto sulle conseguenze della sua adozione, nel quale formulare eventuali proposte di natura legislativa o organizzativa (proposta che abbiamo ripreso anche nel messaggio sull'adeguamento al Codice di diritto processuale civile che nel frattempo abbiamo trasmesso alla Commissione della legislazione⁶).

Ciò detto, qualche potenziamento l'abbiamo già deciso: è acquisito che all'entrata in vigore del nuovo Codice ogni PP disporrà di un segretario giurista, come avveniva prima della creazione dei sostituiti PP. Nel contesto della modifica ci si era accordati con lo stesso Ministero pubblico di non prevedere un segretario giurista per ogni sostituto PP; ora i sostituti diventano PP a tutti gli effetti, quindi è giusto andare nella direzione descritta e fornire le risorse umane necessarie. Grazie al potenziamento descritto tra pochi anni gli impiegati al Ministero pubblico passeranno da una cinquantina a un'ottantina, aumento che testimonia la volontà del Consiglio di Stato di dare alla giustizia i mezzi e le risorse affinché possa funzionare. Alla luce di ciò, affermare che il Governo è insensibile alle richieste di potenziamento è ingeneroso oltre che sbagliato.

L'approccio conservativo di cui parlavo vale per il numero dei PP: non possiamo condividere la richiesta formulata dalla sinistra di potenziare il Ministero pubblico con cinque PP in più, potenziamento che comporterebbe anche un importante aumento del personale ausiliario. Non escludo che in futuro si arrivi a proporre un aumento del loro numero, ma prima di dare per acquisito che è necessario un potenziamento è opportuno valutare gli effetti del nuovo Codice.

Per la pretura penale le conseguenze dipenderanno dalla nuova procedura penale. Sappiamo già che probabilmente ci sarà un aumento di lavoro, visto che essa dovrà indire il dibattimento anche nei procedimenti concernenti le contravvenzioni pronunciate dalle autorità amministrative.

Anche per il Tribunale penale cantonale l'impatto si ripercuoterà maggiormente sulla procedura che non sull'organizzazione; attualmente esso decide nella composizione collegiale di tre membri nel caso di proposta di pena di almeno tre anni, mentre in futuro già a partire dalla proposta di pena di due anni il caso sarà deferito a una corte di tre membri. A proposito del Tribunale penale cantonale si è parlato molto della partecipazione dei giurati cantonali alle corti d'assise. Oltre al Ticino soltanto quattro Cantoni prevedono la figura del giurato che compone la corte d'assise. Il Consiglio di Stato si è mosso tempestivamente per sottolineare il problema segnalandolo al Consiglio federale in occasione della consultazione del 2002 e sensibilizzando la deputazione ticinese alle Camere federali, ma il tema non è stato affrontato e il sottoscritto ha l'impressione che non si voglia inserire la figura del giurato cantonale nella nuova procedura. Si potrebbe recuperare questa funzione creando la figura del giudice laico, non giurista, anche se si tratterebbe di un ruolo diverso perché sarebbe un giudice a tutti gli effetti, con pari diritto degli altri giudici di acquisire gli elementi dell'evoluzione del dibattimento processuale.

L'approccio conservativo è stato seguito anche nel caso del giudice dei provvedimenti coercitivi le cui competenze, rispetto al GIAR, sono diminuite. In un primo tempo il Consiglio di Stato pensava di proporre una riduzione del numero dei GIAR, ma dopo

⁶ [Messaggio n. 6313](#): Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale civile svizzero, 22.12.2009.

esserci incontrati con loro e con i componenti della Magistratura abbiamo proposto il mantenimento del numero attuale dei GIAR, che diventeranno giudici delle misure coercitive. La Commissione ha poi proposto di integrare l'ufficio del GIAP con quello del GIAR.

Merita di essere sottolineata la creazione dell'appello penale. Ho già detto che non possiamo prevedere le conseguenze del nuovo Codice di diritto processuale penale; sicuramente ci sarà più lavoro e di conseguenza abbiamo previsto di potenziare il Tribunale d'appello con due giudici.

Molto importante è la questione attinente alla polizia giudiziaria, che dovrà imparare a muoversi nel contesto della nuova procedura penale. Stiamo lavorando nel campo della formazione per mettere gli agenti nella condizione di poter svolgere al meglio il loro lavoro, soprattutto quando saranno confrontati con i cosiddetti "avvocati della prima ora", compito non facile ma fattibile.

Nessuno degli intervenuti ha parlato dei giudici di pace, una forma di Magistratura molto amata dalla popolazione. A essi la legge federale toglie alcune competenze, per cui non potranno più fungere da conciliatori penali, attività che svolgevano con concretezza e con risultati positivi sgravando il carico di lavoro della Magistratura penale. Come compensazione prevediamo di dare loro possibilità di mediazione più importanti nell'applicazione del Codice di procedura civile.

Uno dei temi su cui la Commissione si è chinata con maggiore attenzione è la riorganizzazione del Ministero pubblico, per la quale siamo entrati nel merito in seguito ad alcuni segnali che giustificavano un'attenzione particolare. In pochi anni questa struttura è passata da poche decine di impiegati alle dimensioni di un'azienda medio grande, con i problemi che ciò comporta. Il Governo aveva proposto di creare tre sezioni con un PG aggiunto e sei procuratori capo, proposta che avrebbe dato origine a dinamiche di cooperazione tra nuclei di procuratori utili a trasmettere le conoscenze tra i giovani, creare possibilità di carriera e affrontare determinati procedimenti con un pool di magistrati. Abbiamo preso atto che la Commissione ha intrapreso un'altra strada; essa prevede la creazione di due sole sezioni (i reati in base alla legge speciale e alla legge sulla circolazione sono integrati alla sezione dei reati di polizia), la designazione, tramite il PG, di due procuratori aggiunti (il messaggio ne prevede uno nominato dal Gran Consiglio) e di dare al PG maggiori facoltà organizzative secondo le necessità dell'attività del Ministero pubblico. Il Consiglio di Stato ha rispettato la scelta operata dalla Commissione e non ha portato in aula la sua proposta (che ho ricordato a futura memoria), confidando che quanto propone la Commissione contribuisca a migliorare il funzionamento del Ministero pubblico. Lo stesso è avvenuto per l'ufficio operativo permanente di Bellinzona. Al riguardo preciso comunque che il Ministero pubblico ha giurisdizione sull'intero territorio cantonale; non è volontà del Governo – e ritengo nemmeno del Gran Consiglio – ricreare le giurisdizioni territoriali dei tempi in cui avevamo il Ministero pubblico del Sopraceneri e quello del Sottoceneri.

Aderiamo anche alla proposta della Commissione di accorpare il GIAR al GIAP, proposta sulla quale sono stati sollevati dubbi. Il Governo non aveva adottato questa soluzione perché riteneva che per il GIAP l'interesse preponderante fosse raggiungere un'uniformità decisionale – le sue decisioni si riferiscono a persone private della libertà e sono confrontate tra di loro. L'aspetto della parità di trattamento dovrà essere considerato, ma comunque non costituisce un ostacolo insuperabile.

Per quanto concerne i giurati cantonali ribadisco che il 23 aprile del 2002, durante la procedura di consultazione, il Consiglio di Stato aveva fatto presente che avrebbe gradito mantenere questa figura, desiderio segnalato anche alla deputazione ticinese alle Camere

federali. L'Assemblea federale non si è espressa al riguardo; comunque, se li reintroducessimo così come li abbiamo conosciuti nella nostra storia giudiziaria inseriremmo nel Codice una figura con cui esso non potrebbe convivere.

In conclusione, come in ogni situazione anche qui ci possono essere pecore nere – abbiamo creato un sistema per poterle individuare e correggere – ma in generale possiamo essere fieri del funzionamento della giustizia ticinese; a livello federale abbiamo una giustizia competitiva, alla quale dobbiamo evidentemente dare i mezzi necessari per funzionare correttamente. Alla luce di ciò non condivido certe affermazioni sul cattivo funzionamento della giustizia, soprattutto quando sarebbe dovuto all'accoglimento di un ricorso o alla modifica di una decisione di prima istanza, prove semmai che la giustizia funziona e che non lavora per compartimenti e pregiudizi. Non mi associo neanche a chi sostiene che il nuovo Codice renderà più difficili i processi e creerà maggiori armi per gli avvocati difensori; è una strada che il Ticino sta percorrendo da anni, quale primo fautore di una giustizia che cerca di mettere sullo stesso piano il procuratore e il prevenuto (o chi lo rappresenta), scelta di fondo oggi acquisita anche a livello federale. Ciò non significa che dobbiamo pensare di non avere i mezzi sufficienti per fare giustizia, che anzi sarà migliore perché avremo dato al prevenuto gli strumenti per potersi difendere. Il Legislativo e l'Esecutivo dovranno fare attenzione all'evoluzione del carico di lavoro della giustizia e, quando le circostanze lo giustificheranno, si dovrà avere il coraggio di darle gli strumenti e le risorse in misura sufficiente; è altresì importante prevedere una formazione costante dei magistrati attraverso gli strumenti a nostra disposizione, compresi quelli universitari. Il discorso della formazione non vale solo per i magistrati ma anche per la polizia, che con la riforma sarà chiamata in causa più direttamente nel procedimento giudiziario.

DAFOND F., RELATORE - Dieci anni or sono il popolo e i Cantoni non hanno approvato solo una modifica costituzionale ma anche un diverso approccio, decidendo che compete alla Confederazione legiferare in materia di procedura penale – il "codice della gente onesta" l'aveva definita il prof. Dominique Poncet citato da Filippo Gianoni – e ai Cantoni, salvo diverse disposizioni di legge, l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure. Le osservazioni fatte da Attilio Bignasca e da Giorgio Galusero sono rispettabili ma non compete a questo tribunale dire se la nuova procedura sarà a garanzia delle vittime o fonte di festa per i carnefici; noi dobbiamo comunque organizzare i nostri tribunali affinché la giustizia sia espletata in modo celere e corretto.

Il Consiglio federale ha sottoposto la nuova procedura penale a tutti i Cantoni e l'Assemblea federale l'ha approvata; oggi siamo quindi chiamati ad abrogare il nostro Codice di procedura penale. Il Consiglio federale aveva spiegato la necessità dell'unificazione del diritto processuale penale con l'obiettivo di creare un quadro legale che consentisse di conseguire in ogni singolo caso un giusto equilibrio tra interessi diametralmente opposti (da un lato quelli delle persone e dall'altro quelli delle autorità implicate nel procedimento penale) codificando anche aspetti particolari quali il ruolo della polizia durante la procedura preliminare, la definizione dei diritti di difesa dell'imputato, lo statuto della vittima, le condizioni a cui è subordinata l'adozione di provvedimenti coercitivi e il controllo della loro esecuzione e la definizione dei mezzi di ricorso. A far maturare l'idea dell'unificazione è stata la consapevolezza che la giurisprudenza in materia di diritti costituzionali a livello svizzero ed europeo (con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) influenza da tempo il nostro diritto processuale penale. Inoltre abbiamo una

criminalità particolarmente mobile, agguerrita, professionale e specializzata e i vantaggi e le opportunità di un diritto processuale unificato sono molto chiari.

Come ha ricordato Jacques Ducry, il Ticino è uno dei pochi Cantoni ad aver adeguato man mano la legislazione a partire dall'unificazione delle due procure pubbliche, passando dalla creazione della figura del GIAR e dal nuovo Codice di procedura penale entrato in vigore nel 1996 per arrivare, nel 2003, all'introduzione dei sei sostituti PP. Quindi il nostro Cantone ha già introdotto le modifiche essenziali previste dal nuovo Codice, in particolare abolendo la figura del giudice istruttore e introducendo il GIAR – non per nulla spesso si parla di "modello ticinese". La Commissione della legislazione (così come il gruppo di lavoro e il Consiglio di Stato) ha scelto un approccio prudente e conservativo perché ogni cambiamento di legge, sia esso di merito o procedurale, impone a tutti gli attori di adeguarlo alla struttura, cosa che, oltre al normale impegno dello svolgimento delle singole pratiche, comporta uno sforzo molto importante, che il nostro Cantone ha fatto nel corso degli anni.

Come ha detto il Consigliere di Stato è difficile valutare l'impatto del nuovo Codice dal punto di vista quantitativo sull'attività delle singole autorità; certamente vi sarà un aggravio complessivo per l'introduzione di nuove competenze e nuove formalità procedurali. Oggi procederemo solo ad adeguamenti necessari a priori, rinviando il controllo degli effettivi a una fase successiva. Le discussioni avvenute dapprima in Sottocommissione e poi in Commissione si sono soffermate su diversi aspetti, uno dei quali è la situazione del Ministero pubblico, all'interno del quale i magistrati sono chiamati a svolgere un impegno particolarmente oneroso e difficile. D'altra parte nel corso delle audizioni tenutesi con tutti gli attori della giustizia è emerso come questa struttura si sia sviluppata troppo dal punto di vista numerico, *«con il risultato che in luogo di un'unificazione si è creata e consolidata una "disgregazione" in tante unità quanti erano i magistrati, ciascuno per sé. (...) Le frequenti partenze dei magistrati e la disgregazione hanno condotto l'ufficio a una costante perdita del "sapere", comune e condiviso, per cui oggi ciascuno lavora (o non lavora) secondo il proprio personale "stile". La mancata realizzazione di un'unità logistica prevista ha impedito un'efficace coerenza organizzativa non essendo neppure possibile la ricerca di altre soluzioni»* perché contravveniva alle nostre leggi attualmente in vigore. Spesso nel corso delle audizioni i nostri procuratori si sono lamentati dell'impossibilità, a causa del fatto che sono al fronte ogni giorno, di usufruire di una formazione continua, necessaria per portare a termine le procedure che diventano sempre più complicate; risulta quindi difficile inserire e integrare i nuovi PP. Inoltre, non bisogna dimenticare che le continue riforme del diritto impediscono il consolidamento di esperienze e di prassi. La collaborazione con la polizia giudiziaria a volte è difficile e si è perso il prestigio della carica di PP. L'esperienza collegiale ha dimostrato chiaramente i suoi limiti e sempre di più il bisogno sociale di sicurezza fa sì che i magistrati si trovino tra l'incudine e il martello e che debbano fare di necessità virtù.

Per finire non dimentico la situazione del Ministero pubblico, l'ufficio più importante toccato da questa riforma, circa il personale d'appoggio dei magistrati, che scarseggiano. La Commissione ha proposto di modificare quanto preventivato dal Consiglio di Stato togliendo una sezione (il numero si riduce a due) e rimuovendo i PP capo. A livello di direzione del Ministero pubblico è necessario costituire un gruppo di direzione forte, composto da poche persone che sappiano decidere e intervenire. La Commissione ha anche deciso di confermare la sede del Ministero pubblico a Lugano. L'ufficio operativo permanente, la cui sede è prevista a Bellinzona, ha senso a condizione che controlli unicamente il territorio del Sopraceneri concentrandosi sui reati comuni, senza permettere che diventi un'altra sede di magistrati con una sezione autonoma.

La Commissione ha sottolineato a più riprese la necessità di procedere a una riflessione approfondita sul sistema giudiziario penale; non si può pretendere che una Commissione formata da deputati di milizia approfondisca oltre temi notoriamente molto difficili. Essa ha fatto presente che i nostri magistrati, a differenza di quanto avviene in altri Cantoni, sono autonomi nella gestione degli incarti e non sono funzionari e che *«vuole una Magistratura con piena responsabilità, intesa come ruolo istituzionale del PP, e ciò nel pieno rispetto della nostra storia. (...) Non va però confusa la gerarchia funzionale con l'indipendenza del singolo PP. Un conto sono le scelte di politica giudiziaria che devono valere per tutti i PP, altro conto l'indipendenza del PP che va compresa e difesa nella conduzione del singolo incarto»*. Quindi l'indicazione del gruppo di lavoro coordinato dall'avv. John Nosedà, ripresa dal messaggio e dal rapporto, è di creare una struttura più gerarchica.

Delle sezioni in Commissione si è parlato molto: c'era chi le voleva togliere, inserire o ridurre. È stata trovata una soluzione di compromesso, che dev'essere intesa come un aiuto al PG per affrontare meglio i procedimenti che arrivano al Ministero pubblico. Naturalmente l'impostazione decisa non deve trascurare i reati penali minori, inseriti nella sezione dei reati comuni, che sono da affrontare con la medesima celerità degli altri. La Commissione condivide la proposta del Consiglio di Stato di aumentare il personale di supporto di sei unità amministrative per sgravare i PP. Il rapporto sottolinea quali dovranno essere i rapporti tra il Ministero pubblico e la polizia, alla quale chiediamo di fare un salto culturale importante – prendiamo atto che si sta già impegnando in tal senso. Il Consiglio di Stato dovrà sostenere la Polizia affinché possa permettersi di affrontare questo sforzo con la dovuta tranquillità. Tra le due strutture si dovranno evitare conflitti di competenza e incomprensioni; occorre avere unità di intenti e soprattutto disciplina.

Del PG abbiamo parlato molto in Commissione; alla luce del nuovo Codice la gestione collegiale è apparsa subito problematica, per cui si è andati nella direzione di rafforzare il ruolo dirigenziale del PG, senza per questo eguagliare quanto previsto in altre realtà – penso a Ginevra e al Cantone Vaud – dove questa figura ha una forza maggiore. Spetta ai procuratori capo decidere le modalità di assegnazione degli incarti ai PP secondo le specifiche esigenze delle sezioni in modo da coniugare flessibilmente criteri organizzativi, carichi di lavoro e complessità dei singoli casi. Spetta al PG stabilire la composizione delle sezioni e Ducry ha giustamente sottolineato la possibilità di creare sottosezioni per rendere il sistema più elastico affinché la Magistratura possa adeguarsi alle mutate condizioni senza dover attendere necessariamente le decisioni del Parlamento. Ogni PP agisce autonomamente nei procedimenti di sua competenza e in caso di gravi inadempienze o ritardi il PG, d'intesa con il PG sostituto, può assegnare la competenza ad altri PP.

Per quanto concerne l'abolizione degli assessori giurati devo ammettere che dagli atti risulta come il Dipartimento si sia attivato tempestivamente nel chiedere all'autorità federale il loro mantenimento e in un primo momento l'autorità federale è stata categorica, sostenendo addirittura che ciò fosse contrario al diritto procedurale penale federale. Approfondendo il tema ci siamo resi conto anche noi dell'importanza di questo necessario ponte tra i cittadini e la Magistratura. Però nella nostra procedura gli assessori giurati intervengono solamente nella fase dibattimentale del processo, quando le parti si trovano davanti al giudice e si apre il processo, mentre nella nuova procedura alcune prove potranno essere assunte prima e quindi l'intervento degli assessori giurati (in Ticino sono oltre 400) risulterà problematico perché dovrebbero essere coinvolti per un periodo di tempo più lungo e non determinabile in anticipo. Solo cinque Cantoni, compreso il nostro, prevedono ancora questa figura (a Ginevra ci sono i giudici laici, una figura un po' diversa dagli assessori giurati). Non è immaginabile traghettare gli assessori giurati così come li

consociamo oggi nella nuova procedura penale; se vi sarà una nuova formulazione di questa figura il tema potrà essere rivisto.

Qualcuno sostiene che in futuro i processi saranno più lunghi: dipende dagli attori della giustizia. L'immediatezza del processo è un principio importante (anche a livello di immagine), per questo ci siamo subito preoccupati per il fatto che il nostro Codice di procedura penale, in cui è previsto che il processo non possa essere interrotto più di tre giorni, scomparirà. Ci sarà un nuovo modo di svolgere il processo; vedremo come si attuerà concretamente e allo scopo abbiamo chiesto al Consiglio di Stato di redigere un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio a due anni e mezzo dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Come ha ricordato Filippo Gianoni, la Commissione ha anche chiesto di fare una riflessione approfondita sull'intero sistema giudiziario penale e sui nuovi strumenti di analisi. Attualmente un Parlamento, quando deve affrontare messaggi come quello in oggetto, dispone unicamente della statistica, strumento non più sufficiente che ha mostrato più volte la sua inadeguatezza. A livello federale il tema della gestione moderna della giustizia è stato affrontato in un rapporto che costituisce la base della prima parte dell'ispezione "alta vigilanza parlamentare sulla giustizia" condotta, nel rispetto del principio della divisione dei poteri, sotto l'egida della Sottocommissione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati allargata ai membri della Commissione del Consiglio nazionale. Concretamente significa riorganizzare le nostre strutture di direzione allo scopo di migliorarne l'efficacia, di utilizzare nuovi strumenti moderni di gestione, di contabilità e di lavoro e di attuare un controlling sviluppato e un sistema globale di gestione della qualità. Questo sistema è stato introdotto in vari settori e potrà essere ben inserito nel nostro apparato giudiziario, permettendo al Parlamento di valutare le risorse che mette a disposizione di questo settore. Il rapporto di cui sopra ricorda che i diversi strumenti della nuova gestione pubblica sono stati adattati ai bisogni gestionali del settore della giustizia; altri Cantoni, per esempio Berna, l'hanno fatto proprio.

Kandemir Bordoli ha perorato la tesi dell'aumento dei PP di cinque unità; la Sottocommissione e la Commissione hanno anch'esse affrontato il tema e tutte le persone sentite in Commissione hanno espresso parere favorevole, che abbiamo ripreso. In merito vorrei fare alcune puntualizzazioni: innanzitutto il rapporto del Consiglio della Magistratura del 30 giugno, oltre a sostenere che *«dai dati esaminati non emergono, relativamente all'andamento dell'istituto giudiziario nel suo complesso, elementi di preoccupazione»*, conclude che non si impone *«un aumento del numero dei PP. Più opportuno appare, invece, l'aumento dei collaboratori giuristi dei PP che potranno coadiuvare i magistrati da cui dipendono, in particolare nella gestione e nell'evasione dei casi di penale minore. Il supporto amministrativo del gruppo dei sostituti PP deve, poi, venire potenziato con l'aggiunta di almeno un'unità supplementare di funzionario amministrativo. Inoltre, questo Consiglio – ribadendo la proposta fatta dal gruppo di lavoro nel 1997 – considera indispensabile che ogni PP abbia, quali collaboratori diretti, oltre che un funzionario amministrativo, un segretario giudiziario giurista. Ne guadagnerebbe l'organizzazione e la gestione del lavoro e, con essa, la celerità nell'evasione delle inchieste»*. In merito abbiamo anche interpellato il collegio dei PP, che in una lettera si è espresso sui temi della riforma e sugli effettivi dei magistrati e sulle risorse messe a disposizione sottolineando come *«la nuova procedura comporterà un sicuro aumento del carico lavorativo dell'inchiesta. A ciò si dovrà aggiungere anche l'accresciuto dispendio di tempo che, in una struttura maggiormente gerarchica, toccherà i magistrati di riferimento addetti al coordinamento, interno ed esterno (Ministero, Polizia e commissioni nazionali), distogliendoli in parte dall'attività istruttoria. Non è attualmente valutabile in che misura si*

potrà in futuro contenere il maggior lavoro dei magistrati con un solo ulteriore potenziamento dei funzionari. Ciononostante si concorda, al momento, di rinviare tale valutazione a dopo l'entrata in vigore della procedura penale federale, i cui effetti dovranno essere attentamente e costantemente monitorati per apporre tempestivi rimedi. Ciò non toglie che un aumento immediato dei funzionari già s'impone».

La Commissione ha poi toccato altri aspetti per i quali rimando al rapporto, di cui vi invito a leggere le conclusioni che riprendono tutti i temi affrontati.

BERTOLI M. - Il Consigliere di Stato non ha affrontato il tema dell'integrazione della pretura penale in un'unica prima istanza penale, in merito al quale avevo chiesto che si esprimesse e sul quale gradirei ricevere una risposta.

BIGNASCA A. - Il Consigliere di Stato afferma che si mira sempre di più alla parità di trattamento tra l'accusa e la difesa; il problema è che l'accusato dotato di mezzi finanziari potrà permettersi un avvocato di grido (e magari anche di peso) che non avrà difficoltà a prevalere sugli attuali magistrati del Ministero pubblico, il cui livello non è certamente migliorato dopo l'introduzione della nomina da parte del Gran Consiglio.

DUCRY J. - Vorrei ricordare al collega Gianoni che sarà importante discutere in Commissione della creazione di una Commissione della giustizia che non sia limitata al solo controllo e che non sia ridotta numericamente come la Sottocommissione attuale, la quale fa fatica a lavorare in modo approfondito e in tempi relativamente celeri. Il Parlamento merita una Commissione della giustizia che abbia il compito di esaminare non solo i messaggi del Consiglio di Stato ma anche i rapporti del Consiglio della Magistratura e preavvisare le nomine, com'è nelle intenzioni di tutti i gruppi parlamentari.

I paladini degli indennizzi che in base alla legge devono essere versati a chi è accusato ingiustamente dovrebbero chiedere al Governo a quanto ammontano le confische operate dai PP, direttamente o tramite la corte competente, che vanno a beneficio delle casse comunali e cantonali; vi assicuro che superano di gran lunga l'ammontare degli indennizzi che lo Stato deve pagare a chi ha subito un torto. Se questa domanda non sarà posta dal solito interrogante sarà nostra premura cercare la verità e non solo ciò che fa comodo a chi vuole demolire le strutture.

L'idea di Bertoli di unificare la pretura penale e il Tribunale penale cantonale andava approfondita; sulla base di un'iniziativa parlamentare elaborata o grazie a un'azione spontanea del Governo potremmo arrivare finalmente a una struttura più snella ed elastica da quel punto di vista.

Per quanto concerne la sede operativa a Bellinzona, inizialmente il Governo, anche a seguito del lavoro dei commissari competenti, non aveva avanzato proposte. La Commissione della legislazione ha proposto che, nell'ambito delle sue competenze e in base ai bisogni dell'ufficio, il PG potesse dislocare colonne di magistrati sul territorio, in particolare nei luoghi dove opera la polizia cantonale (dove ci sono ancora i commissariati), ovvero nel Mendrisiotto, nel Luganese, nel Bellinzonese e nel Locarnese. Poi il Governo ha proposto la sottosede permanente; questa, accolta tiepidamente rispetto a quanto avevamo concordato in Commissione, deve occuparsi solo di reati specifici, in particolare dei reati comuni che occupano una certa porzione di territorio, per evitare che si crei un'altra giurisdizione rispetto a quella cantonale.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il discorso sollevato da Bertoli della creazione di un unico Tribunale penale di prima istanza, che comporterebbe l'integrazione della pretura penale nell'attuale Corte penale, dovrà essere affrontato successivamente nel caso della riflessione e della riorganizzazione delle strutture giudiziarie che, come anticipa il messaggio, dovremo fare e che ci porteranno a scorporare l'attuale Tribunale penale di prima istanza dal Tribunale d'appello – la soluzione più logica e coerente da attuare nei prossimi anni. Sarà comunque importante mantenere la separazione e quella che potrebbe diventare una sezione del Tribunale penale di prima istanza, ovvero una corte che si occupi dei reati minori. Bisogna riconoscere che la pretura penale, nella sua costituzione, ha svolto un ruolo importante per dare giustizia a centinaia di casi di penale minore, casi che sia per quanto concerne la percezione della società sia nei riguardi del funzionamento della giustizia non sono inferiori al penale maggiore. Il timore è che un'unica corte si concentrerebbe maggiormente sui reati principali, quindi la strada da seguire in futuro è un Tribunale penale cantonale unico di prima istanza, con una sezione però per i reati penali minori che corrisponderebbe alla pretura penale.

PANTANI R. - Ho firmato con riserva il rapporto pur essendo membro della Sottocommissione. L'intervento del Consigliere di Stato mi ha lasciato perplesso; egli ha parlato di pecore nere e se l'ha fatto significa che ci sono e se ci sono conosce sicuramente i loro nomi. Il sottoscritto ritiene che all'interno della Magistratura non ci dovrebbero essere pecore nere, ma purtroppo ho la riprova della loro esistenza: contro chi vi parla è stata promossa un'accusa, rispetto alla quale ho chiesto di essere ascoltato; sto ancora aspettando la convocazione.

La mia condizione per togliere la riserva era che ci fosse un unico Ministero pubblico, invece è stata prevista una sede distaccata a Bellinzona. Questa sede ha la ragion d'essere nel fatto che il signor Perugini non si vuole muovere? Mi pareva che fossimo tutti d'accordo nel prevedere eccezionalmente e in situazioni particolari un distaccamento, invece abbiamo fatto un'eccezione ad personam (poi si dice tanto di Berlusconi, che è un santo rispetto a certa gente). La riserva non la tolgo.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 61 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astensioni.

12. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16:55 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Riccardo Calastri

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder

PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Filippo Gianoni e Paolo Beltraminelli per l'introduzione della "Tassazione zero" nella legge tributaria del 21 giugno 1994

del 19 aprile 2010

Con l'introduzione di un nuovo articolo 156a nella Legge sulle imposte dell'8 giugno 1986, il Cantone dei Grigioni ha previsto la possibilità per l'autorità di tassazione, in casi particolari in cui una riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, di emanare una tassazione zero.

Come si legge nel messaggio del Consiglio di Stato dei Grigioni e nella direttiva emanata dall'Amministrazione cantonale delle imposte - allegate al presente atto parlamentare - i fruitori di prestazioni complementari spesso non sono in grado di pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza; lo stesso dicasi per beneficiari di prestazioni di pubblica assistenza. In passato questi problemi sono stati parzialmente risolti con una procedura di condono semplificata. Tuttavia, per ragioni di economia amministrativa una procedura, nella quale i contribuenti vengono tassati e ricevono una fattura, che viene nuovamente stornata dopo la richiesta e la decisione di condono, non soddisfa. Per questo motivo con l'introduzione dell'art. 156a (entrato in vigore il 1° gennaio 2005) è stata creata la possibilità di emettere una tassazione zero. Il legislatore dei Grigioni ha delegato la regolamentazione dei dettagli al Governo (art. 156a cpv. 2), il quale ha disciplinato i dettagli all'art. 51 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte.

Questa disposizione è applicabile, previo accordo con la AFC, anche per l'imposta federale diretta.

È indubbio che l'introduzione anche in Ticino di una norma analoga, fondata su ragioni di economia processuale, semplificherebbe la procedura e il lavoro delle varie autorità amministrative coinvolte nella procedura di accertamento fiscale.

Chiediamo quindi che, in applicazione dell'art. 97 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, nella legge tributaria del 21 giugno 1994 sia introdotto un nuovo art. 94a del seguente tenore:

Articolo 94a - Tassazione zero

¹In casi particolari in cui la riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, l'autorità di tassazione può emanare una tassazione zero.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le condizioni.

Filippo Gianoni e Paolo Beltraminelli

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Consiglio di Stato [I fatti sono testardi e parlano in favore del maggioritario in Ticino]

del 19 aprile 2010

La presente iniziativa parlamentare generica intende proporre l'introduzione nella nostra Costituzione cantonale del **principio del sistema maggioritario per le elezioni del Consiglio di Stato**.

Questo atto parlamentare riprende le mosse di un'iniziativa parlamentare elaborata presentata il 31 maggio 1999 da Tullio Righinetti e cofirmatari, respinta in votazione da questo Legislativo il 5 giugno 2007.

Da quella data molti accadimenti si sono susseguiti nel nostro Cantone e i recenti fatti politici dimostrano come al di là delle mere regole elettorali nell'arena politica ticinese si sia già affermato un chiaro dualismo. A questo proposito riportiamo uno stralcio dell'articolo firmato da Giovanni Galli in data 10 marzo 2010: *«La costituzione del movimento trasversale "Incontro democratico" e la reazione di segno opposto che essa ha scatenato nel PLRT ("se voi guardate a sinistra noi guarderemo a destra"), sono state l'ennesima stoccata (al sistema proporzionale.) L'una e l'altra, infatti, sono figlie di una dinamica maggioritaria che agisce da tempo in profondità e che si scontra con la logica proporzionalista»*.

La storia politica recente del nostro Cantone, come d'altronde ben messo in evidenza nello stesso testo sopraccitato, è stata costellata da posizioni trancianti e inconciliabili per esempio a livello di politica fiscale, contenimento della spesa pubblica e più in generale di politica economica. La disaffezione rispetto alla cosa pubblica, l'ampio utilizzo della scheda senza intestazione e il ricorso sempre più frequente da parte degli elettori del panachage, ossia del primato della persona rispetto al partito, non possono inoltre passare inosservati in questo Parlamento.

Nello spirito degli iniziativisti, la concretizzazione di detto principio, e dunque il sistema più opportuno, dovrà poi essere esaminato in una fase successiva all'approvazione di questo atto parlamentare.

Marco Chiesa
Mellini - Pinoja - Rusconi

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Marco Chiesa e cofirmatari per l'introduzione nella Costituzione cantonale del principio del sistema maggioritario per le elezioni del Gran Consiglio [I fatti sono testardi e parlano in favore del maggioritario in Ticino]

del 19 aprile 2010

La presente iniziativa parlamentare generica intende proporre l'introduzione nella nostra Costituzione cantonale del **principio del sistema maggioritario per le elezioni del Gran Consiglio**.

Questo atto parlamentare riprende le mosse di un'iniziativa parlamentare elaborata presentata il 31 maggio 1999 da Tullio Righinetti e cofirmatari, respinta in votazione da questo Legislativo il 5 giugno 2007.

Da quella data molti accadimenti si sono susseguiti nel nostro Cantone e i recenti fatti politici dimostrano come al di là delle mere regole elettorali nell'arena politica ticinese si sia già affermato un chiaro dualismo. A questo proposito riportiamo uno stralcio dell'articolo firmato da Giovanni Galli in data 10 marzo 2010: *«La costituzione del movimento trasversale "Incontro democratico" e la reazione di segno opposto che essa ha scatenato nel PLRT ("se voi guardate a sinistra noi guarderemo a destra"), sono state l'ennesima stoccata (al sistema proporzionale.) L'una e l'altra, infatti, sono figlie di una dinamica maggioritaria che agisce da tempo in profondità e che si scontra con la logica proporzionalista»*.

La storia politica recente del nostro Cantone, come d'altronde ben messo in evidenza nello stesso testo sopraccitato, è stata costellata da posizioni trancianti e inconciliabili per esempio a livello di politica fiscale, contenimento della spesa pubblica e più in generale di politica economica. La disaffezione rispetto alla cosa pubblica, l'ampio utilizzo della scheda senza intestazione e il ricorso sempre più frequente da parte degli elettori del panachage, ossia del primato della persona rispetto al partito, non possono inoltre passare inosservati in questo Parlamento.

Nello spirito degli iniziativisti, la concretizzazione di detto principio, e dunque il sistema più opportuno, dovrà poi essere esaminato in una fase successiva all'approvazione di questo atto parlamentare.

Marco Chiesa
Mellini - Pinoja - Rusconi

L'assegnazione dell'iniziativa a una Commissione ai sensi dell'art. 98 cpv. 2 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato è rinviata a una prossima seduta.

INTERPELLANZA

Ferrovia 2030: solo un Ticino unito potrà ottenere qualche cosa di concreto

del 1° aprile 2010

Nelle scorse settimane si è appreso, con meraviglia e anche delusione, delle proposte di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria (2030) che di fatto escludono in maniera importante il Ticino. In effetti la Confederazione propone due varianti di finanziamento (una da 12 miliardi e una da 21 miliardi) e in entrambi i casi il Ticino risulta penalizzato in quanto non sono considerate prioritarie la circonvallazione di Bellinzona (tratta Biasca-Camorino) e il prolungamento a sud di Lugano.

Qualora questa decisione dovesse essere confermata, anche dopo la fase di consultazione che coinvolge i Cantoni, nei prossimi decenni si porranno grossi problemi per il nostro Cantone. Non saranno solo problemi di natura tecnica legati alla mancanza di capacità delle attuali linee ferroviarie che dopo l'apertura della galleria del San Gottardo e del Monte Ceneri risulteranno intasate, con evidenti problemi in particolare nell'attraversamento dei centri urbani, ma si tratterà anche di problemi legati ai benefici, attesi per il Ticino, dall'entrata in funzione dei due nuovi trafori ferroviari.

Senza il completamento della linea ferroviaria verrà meno il concetto Gottardo e i benefici per il Ticino si ridurranno in maniera importante.

Ci sembra con ciò legittimo che il mondo politico ticinese si chieda:

- Perché le decisioni parlamentari in merito allo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria sono ignorate? Con quali criteri si sono determinate le priorità?
- Perché la posizione del Canton Ticino, che è stato il primo Cantone a partecipare finanziariamente alla realizzazione delle opere (Ceneri binario diretto verso Locarno), viene ignorata?
- Su quali dati e previsioni di traffico si pensa che il sistema possa reggere dopo l'apertura dei tunnel di base del Gottardo e del Ceneri?

Occorre ricordare che attorno alla realizzazione di AlpTransit sono state riposte aspettative di sviluppo economico per il nostro Cantone.

In effetti, la messa in rete della nostra linea ferroviaria con quella ad alta velocità europea permetterebbe al Ticino di ridurre i tempi di percorrenza verso i grossi centri urbani europei, con tutti i vantaggi indotti. Pensiamo solo all'importante riduzione di tempo per raggiungere le due metropoli di Milano e Zurigo.

Il mancato completamento del concetto Gottardo ridurrà inevitabilmente di molto i vantaggi attesi da AlpTransit. Inoltre, dopo l'apertura del traforo del Gottardo e di quello del Ceneri, si genereranno importanti problemi d'impatto fonico su quelle regioni urbane attualmente attraversate dall'attuale linea ferroviaria e il cui volume di traffico aumenterà in maniera esponenziale.

Il Partito liberale radicale ritiene quindi che, per avere concrete possibilità di successo nella fase di consultazione recentemente aperta, il Consiglio di Stato debba innanzitutto creare un fronte comune con i principali poli del Ticino, in particolare con le Città di Lugano, Bellinzona, Locarno, Giubiasco, Mendrisio e Chiasso, che saranno sicuramente le più toccate da questa decisione, definendo insieme un'unica strategia d'azione. Strategia che dovrà pure tenere in considerazione i proficui contatti con le altre regioni Svizzere che saranno a loro volta penalizzate dal progetto 2030. Importanti saranno pure i contatti con la vicina Lombardia per confermare quanto la regione lombarda sia indispensabile alleata in questa rivendicazione.

È quindi necessario che in questa prossima fase di consultazione vengano proposti argomenti tecnicamente validi a sostegno dei nostri progetti, ma è anche indispensabile fornire un chiaro segnale politico di un Ticino forte, che crede nella realizzazione delle proprie opere, malauguratamente poste in secondo piano dalla Confederazione.

L'Ufficio presidenziale con il suo Presidente, il Capogruppo in Gran Consiglio e i Capigruppo delle Città di Lugano, Bellinzona, Locarno, Giubiasco, Mendrisio e Chiasso¹, alla luce di quanto esposto, chiedono al Consiglio di Stato e ai rispettivi Municipi:

1. come intendono attivarsi a breve termine per creare un fronte comune affinché si adotti una strategia che eviti di penalizzare il Ticino nel programma Ferrovia 2030. In particolare come pensano di dare un chiaro sostegno politico alla circonvallazione di Bellinzona e al prolungamento della linea ferroviaria a Sud di Lugano;
2. come pensano di implementare una strategia che permetta di unire le forze con tutti quegli attori che possono rappresentare nostri alleati, e questo proposito se intendono fornire una costante informazione pubblica sui passi intrapresi dal Consiglio di Stato;
3. in che modo definiranno, con la Deputazione ticinese alle camere, la strategia da adottare successivamente al momento che il Consiglio federale sottoporrà le proprie proposte al Parlamento.

Per il Gruppo PLR:

Walter Gianora, Presidente

Christian Vitta, Capogruppo in Gran Consiglio

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.

¹ Per la città di Bellinzona: Tiziano Zanetti, Capogruppo PLR in Consiglio comunale

Per la città di Chiasso: Daniele Godenti, PLR in Consiglio comunale

Per il comune di Giubiasco: Alberto Marietta, Capogruppo PLR in Consiglio comunale

Per la città di Locarno: Alex Helbling, Capogruppo PLR in Consiglio comunale

Per la città di Lugano: Roberto Badaracco, Capogruppo PLR in Consiglio comunale

Per la città di Mendrisio: Samuele Cavadini, Capogruppo PLR in Consiglio comunale

INTERPELLANZA

Quando e come agirà il Consiglio di Stato per far applicare in tutti i Comuni il principio della causalità nel finanziamento dello smaltimento dei rifiuti contenuto nella legge per la protezione dell'ambiente?

del 16 aprile 2010

1.

Il Consiglio di Stato con lettera del 23 febbraio 2010 ha indicato al Municipio di Lugano che il termine ultimo per adattarsi alla legislazione federale e cantonale per la protezione dell'ambiente è scaduto il 1. gennaio 2008 e ha invitato nuovamente il Municipio *«a trasmettere al Legislativo comunale un messaggio che accompagni un progetto di regolamento sulla raccolta dei rifiuti conforma al principio di causalità»*.

Il Consiglio di Stato in questa missiva ha inoltre indicato chiaramente:

- 1) che il Governo cantonale può sostituirsi al Comune se rimane inadempiente nel varo del regolamento sui rifiuti (*«Il Consiglio di Stato - previa diffida - potrebbe pertanto agire in via sostitutiva»*);
- 2) che il Municipio di Lugano deve prelevare la tassa rifiuti negli ex Comuni aggregati: infatti i vecchi regolamenti sui rifiuti nei Comuni aggregati rimangono in vigore sino all'elaborazione di un nuovo regolamento cittadino (art. 16 cpv. 3 legge cantonale aggregazioni e separazioni Comuni).

La situazione di illegalità a Lugano sta diventando insostenibile e potenzialmente fonte di caos e di disparità di trattamento. Non vi sono da aspettarsi atti risolutivi da parte del Consiglio comunale, dove i partiti maggiori temono un referendum popolare contro il nuovo regolamento rifiuti che dovesse essere varato.

2.

La vicenda si trascina peraltro dal 2004. Il 24 marzo 2004 il Gran Consiglio ticinese ha adottato la nuova legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb): in questa occasione il deputato Manuele Bertoli propose un emendamento per fare rispettare in tutti i Comuni il principio della causalità nella copertura dei costi dei rifiuti, emendamento che fu alla fine ritirato a fronte delle assicurazioni date dal Consigliere di Stato di far applicare l'art. 18 della legge in tutti i Comuni. L'on. Borradori concluse il suo intervento finale sull'emendamento dicendo: *«In risposta all'intervento di Bertoli rilevo che, una volta approvata, la legge verrà rispettata. È chiaro che sarà il Consiglio di Stato a fissare modalità e termini del rispetto della legge per la Città di Lugano: terremo conto, come dicevo prima, della necessità di accordare un periodo di assestamento, ma si andrà chiaramente nella direzione del rispetto della legge»*.

Visto che Lugano e Stabio nel 2010 non hanno ancora un regolamento per la copertura dei rifiuti che rispetta la legge sulla protezione dell'ambiente, il principio della legalità e della parità di trattamento in materia di copertura dei costi dei rifiuti tra cittadini è quindi ancora manifestamente disatteso come nel 2004, malgrado le promesse dell'on. Borradori fatte in aula. La mancata applicazione del principio di causalità previsto dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente in vari Comuni ticinesi, che non applicano tasse

causali o le applicano in misura insufficiente a coprire i costi, ha effetti negativi sul volume di rifiuti riciclati e quindi anche sull'ambiente e sui costi di smaltimento.

Vista la grave inadempienza in atto, in data 17 dicembre 2009, il Gruppo PS ha inoltrato un'iniziativa elaborata per introdurre un cpv. 2 all'art. 18 LALPAmb, che permetta al Consiglio di Stato di sostituirsi ai Comuni che non applicano o applicano in modo insufficiente tale articolo, varando per ordinanza un regolamento provvisorio transitorio.

Art. 18 LALPAmb

²Se dopo 5 anni dall'entrata in vigore della LALPAmb un Comune non applica il cpv. 1 dell'art. 18, il Consiglio di Stato deve adottare, tramite decreto esecutivo, un regolamento provvisorio per fissare nel Comune tasse e modalità di prelievo conformi al cpv. 1. Il regolamento ha validità sino a quando il Comune non metta in vigore un proprio regolamento conforme al cpv. 1 art. 18 LALPAmb.

Il Consiglio di Stato ha bloccato la rapida trattazione di questa iniziativa elaborata nella Commissione della legislazione, preannunciando di voler prendere posizione. Ora ci sembra difficile dire che il cpv. 2 in questione faccia una grinza, per cui ci domandiamo se non siamo di fronte all'ennesimo tentativo di fare melina.

Per tutti questi motivi chiediamo al Consiglio di Stato:

1. agirà per far applicare i regolamenti che sono ancora in vigore negli ex Comuni aggregati a Lugano, come afferma nella lettera del 23 febbraio 2010? Quando e come?
2. Intende emanare d'ufficio un regolamento sui rifiuti per Lugano (e per Stabio qualora il legislativo non accogliesse nel 2010 il messaggio municipale) per via di ordinanza come suggerisce nella lettera del 23 febbraio 2010 al Municipio di Lugano? Quando?
3. Intende sostenere l'approvazione dell'iniziativa parlamentare elaborata del 2009, che introduce un cpv. 2 all'art. 18 LALPAmb (come già discusso nel 2004)?
4. Quale effetto preciso ha e ha avuto sulla perequazione intercomunale il mancato prelievo di tasse sui rifiuti a Lugano e a Stabio?
5. Intende rispondere all'interrogazione n. 256.08, e in particolare fornire l'elenco dei casi importanti in cui la legge cantonale e la legge federale sulla protezione dell'ambiente non sono applicate dai Comuni e per i quali il Consiglio di Stato/Dipartimento del territorio non riesce a intervenire efficacemente per assicurarne il rispetto da parte dei Comuni?

Per il Gruppo PS:
Raoul Ghisletta

L'eventuale sviluppo e la risposta saranno presentati nel corso di una prossima seduta.